

La verifica di sussistenza

Allegato 2 alla D.G.R. 5065/2016

Gallarate, 23 maggio 2016

Nadia Tomasini

SOSTANZE PERICOLOSE: come definite all' articolo 1, lett. v-octies del d.lgs. 46/14.

«le sostanze o miscele, così come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008 ...(omissis)... pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della parte terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee)»

SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI: come definite al paragrafo 4.2 delle linee guida CE (definite all'art. 3 del Regolamento CE n. 1272/2008 – CLP)

«si intendono le sostanze o miscele definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.»

Art. 3 Regolamento CLP

«Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato.»

QUANTITÀ MASSIMA USATA O PRODOTTA

- La quantità di sostanze pericolose riferite alla capacità produttiva massima dell'installazione (capacità di progetto di cui al Quadro B dell'AIA).
- Laddove il quantitativo di sostanze pericolose calcolato con riferimento alla capacità produttiva massima dell'installazione non sia rappresentativo ovvero non sia tecnicamente raggiungibile (ad esempio processi multi-purpose o batch), il gestore **potrà**, dandone adeguata motivazione, determinare i quantitativi in argomento facendo riferimento all'effettivo utilizzo di materie prime e produzione di semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati, a partire dal 2008, nell'anno di massima produzione.
- In caso di materie prime e semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati ma non prodotti dal 2008 in poi si dovrà fare riferimento alla capacità di progetto oppure a dati precedenti opportunamente documentati

Il Gestore è tenuto ad inviare la procedura all'Autorità Competente e ad ARPA

MODULISTICA

Sito di ARPA → sezione imprese



Sito di Regione Lombardia → atti di indirizzo regionale





FILE WORD

Presente tutta la
modulistica da compilare



FILE EXCEL

Presenti solamente le
tabelle 1, 2 e 3



FILE ISTRUZIONI

Istruzioni per la
compilazione del file Excel



FILE WORD



FILE EXCEL

DEFINIZIONI

- **sostanze pericolose usate** - si intendono le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo quali ad esempio materie prime in forma di sostanze e/o miscele;
- **sostanze pericolose prodotte** - si intendono tutte le sostanze e/o miscele derivanti dal ciclo produttivo intese come prodotti, semilavorati, sottoprodotti e intermedi.
- **sostanze pericolose rilasciate** – in attesa di indirizzi a livello comunitario e/o nazionale per la corretta individuazione e quantificazione delle sostanze rilasciate, intese anche come emissioni e rifiuti, si ritiene che **non debba essere effettuata** da parte del Gestore **alcuna verifica qualitativa e quantitativa**
- **nomi commerciali** – per le sostanze dovranno essere indicati i componenti chimici e le indicazioni di pericolo (H) riportati nella scheda di sicurezza (SDS), mentre per le miscele si dovrà indicare il contenuto percentuale dei componenti chimici principali ed utilizzare l'indicazione di pericolo (H) indicata nella relativa scheda di sicurezza (SDS); non dovranno essere effettuate valutazioni in merito ai singoli componenti costituenti la miscela.



CLASSE	INDICAZIONE DI PERICOLO	SOGLIA Kg/anno o dm ³ /anno
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1.000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10.000

PRECISAZIONI

- per più sostanze pericolose appartenenti alla stessa classe si effettua la somma delle quantità;
- qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate in classi differenti, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in ciascuna di esse; in questo senso una sostanza/miscela potrà trovarsi contemporaneamente in più classi di pericolosità;
- qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate nella stessa classe di pericolo, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in detta classe solo una volta.



a) proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore) delle sostanze pericolose;



b) caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione (granulometria dello stato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda);



c) particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines).



- c) particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines).



Sulla base di quanto sopra riportato, si dovranno descrivere le circostanze in cui potrebbero verificarsi immissioni nel suolo e/o nelle acque sotterranee e si dovrà valutare l'effettiva possibilità che tali immissioni abbiano luogo, con l'identificazione delle sostanze che verrebbero immesse nell'ambiente.

A titolo indicativo e non esaustivo, le circostanze in cui potrebbero verificarsi tali situazioni sono:

- incidenti/inconvenienti, ad esempio il ribaltamento di un'autocisterna nella viabilità interna del sito, rottura di recipienti, perdite da serbatoi sotterranei, rottura di una guarnizione, scarico accidentale, perdite da rotture dei condotti di scarico, incendio, ecc.;
- operazioni di routine, ad esempio sgocciolamenti durante la consegna o dai raccordi delle tubature, piccole fuoriuscite durante la decantazione o il trasferimento di prodotti, perdite da condotti di scarico rotti o bloccati, crepe nei terreni pavimentati, ecc.;



- per le sostanze pericolose con **stato fisico "solido"** si può concludere che non esiste la possibilità di contaminazione di suolo e/o acque sotterranee se le stesse vengono contenute mediante adeguati sistemi di contenimento per il loro recupero in caso di perdita accidentale (fase 3-c, in particolare pavimentazione, strutture per il loro contenimento, procedure in atto per il loro contenimento o raccolta in caso di sversamento ecc.);
- se la valutazione complessiva delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose usate e/o prodotte in quantità superiori alle soglie di cui sopra, delle caratteristiche del suolo e/o delle acque sotterranee del sito e delle misure di gestione adottate porta ad escludere la reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee, la relazione di riferimento non è richiesta.



dichiarare di **non** dover presentare la relazione di riferimento



dichiarare di dover presentare la relazione di riferimento



